Allegato C al n. 3329 FEDERAZIONE ITALIANA CINEMA D'ESSAI STATUTO Articolo 1 - Costituzione E' costituita la Federazione Italiana dei Cinema d'Essai (FICE), che opera d'intesa con l'AGIS. l'ANEC e l'ACEC. La FICE ha sede in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato italiano. Possono essere costituite delegazioni regionali ed interregionali FICE. La durata della Federazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con apposita delibera dell'Assemblea Generale. Articolo 2 - Scopi La FICE, esclusa ogni finalità di lucro, è una federazione apartitica e apolitica ed ha lo scopo di: sviluppare e promuovere, nell'ambito dell'esercizio cinematografico italiano, la programmazione di film di qualità culturale e artistica al fine di ampliarne e consolidarne la fruizione, nonché l'attività delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali che svolgono analoga attività, come riconosciute ai sensi della Legge 14 Novembre 2016, n. 220; b) studiare e promuovere la soluzione dei problemi legislativi. economici, organizzativi posti dalla programmazione delle sale d'essai, anche con riguardo ai problemi posti dalla produzione e distribuzione dei film qualificati d'essai; c) predisporre, anche mediante l'utilizzazione di strutture

	esistenti, servizi idonei a fornire supporti all'attività di	
	programmazione, ivi comprese le iniziative promozionali, quelle a	
	sostegno della circolazione dei cortometraggi e prodotti	
	audiovisivi in genere e quelle volte a sviluppare i rapporti con il	
	pubblico;	
	d) sviluppare un impegno specifico della FICE e dell'esercizio	
	d'essai nei confronti del cinema di produzione nazionale e	
	comunitaria anche attraverso adeguate iniziative promozionali	
	tendenti a stimolare l'interesse del pubblico;	
	e) l'edizione e/o la gestione di pubblicazioni e stampati di	
	carattere sindacale, tecnico e professionale per il settore dello	
	spettacolo, nonché la gestione di eventuale pubblicità;	
	f) predisporre idonee iniziative editoriali nel campo	
	cinematografico, a larga diffusione presso il pubblico o rivolte	
	agli operatori del settore;	
	g) favorire in sede regionale ed interregionale, nazionale ed	
	internazionale intese e collegamenti con altri organismi o attività	
	impegnate nella promozione culturale, al fine di assicurare un	
	interscambio di esperienze e l'attuazione di iniziative comuni sul	
	piano operativo ed organizzativo;	
	h) promuovere, in Italia ed all'estero, sotto ogni forma,	
	l'attuazione di iniziative nel campo dello spettacolo e dei settori	
	affini, curare l'organizzazione diretta od indiretta di	
	manifestazioni quali punti di aggregazione sociale.	
i I	perseguimento degli scopi sopra indicati, e fatte salve le	

Per

competenze dell'ANEC e dell'ACEC, la FICE ha la rappresentanza degli	
iscritti in sede regionale ed interregionale, nazionale ed internazionale.	
La FICE può aderire ad associazioni e/o enti di qualsiasi natura,	
nazionali e/o internazionali, affini per spirito culturale e	
imprenditoriale.	
Articolo 3 - Associati	
Possono far parte della FICE in qualità di associati effettivi, a	
prescindere dalla forma giuridica adottata, le imprese esercenti cinema	
che svolgono attività d'essai e le sale delle comunità ecclesiali che	
svolgono analoga attività ai sensi della Legge 14 Novembre 2016 n. 220,	
associate all'ANEC o all'ACEC.	
Possono far parte della FICE in qualità di associati aderenti:	
a) le imprese esercenti cinema che si riconoscono nelle finalità	
generali della FICE ai fini della programmazione culturale;	
b) gli organismi, i Festival, le associazioni ed i circoli che	
svolgono attività finalizzata alla promozione del cinema culturale	
mediante la gestione di sale cinematografiche in proprio oppure	
proiezioni effettuate presso sale esistenti.	
Articolo 4 - Delegazioni territoriali	
Per l'attuazione nell'ambito territoriale delle finalità perseguite dalla	
Federazione, sono costituite delegazioni regionali ed interregionali con	
Statuto autonomo.	
Le delegazioni FICE già costituite devono conformare il proprio Statuto al	
presente Statuto.	
Nelle regioni in cui non sia costituita una delegazione, il Presidente	

della FICE, di intesa con le delegazioni ANEC ed ACEC competenti per territorio, nomina il delegato FICE.

Articolo 5 - Domanda di ammissione a socio	
Le domande di iscrizione devono essere presentate alla FICE nazionale, che	
provvederà a darne comunicazione alle delegazioni regionali, ove	
esistenti, ed alle Presidenze Nazionali ANEC e ACEC.	
La domanda di iscrizione comporta l'accettazione di tutte le norme	
previste dal presente Statuto, delle loro eventuali successive modifiche e	
delle delibere validamente adottate dagli organi sociali in conformità con	
il presente Statuto.	
Le domande devono essere sottoscritte dall'esercente o, in caso di società	
o di altre forme giuridiche, dal legale rappresentante.	
Ai fini della partecipazione degli associati all'attività della FICE e ai	
fini della eleggibilità alle cariche associative, le imprese sono	
rappresentate dal titolare o, se trattasi di società, dal legale	
rappresentante di essa o da un suo delegato.	
L'iscrizione alla FICE ha la durata di un biennio e si intende tacitamente	
rinnovata di biennio in biennio, salvo disdetta dell'iscritto con lettera	
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima di ogni	
scadenza. Il biennio decorre dall'anno in cui la domanda di iscrizione	
viene accolta, a prescindere dalla data di presentazione della stessa. Per	
gli associati già iscritti alla data di entrata in vigore del presente	
Statuto, il biennio decorre dal 1° Gennaio 2020.	
La qualità di associato si assume solo dopo il pagamento della quota	

associativa, che può essere chiesta anche in via provvisoria nel caso in

cui il bilancio preventivo della Federazione non sia stato ancora	
approvato al momento dell'accettazione della domanda di adesione.	
Gli associati possono usufruire dei servizi offerti dalla FICE, purché	
siano in regola con il versamento delle quote associative.	
Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e,	
segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o	
rivalutabili.	
La qualità di associato effettivo o di socio aderente si perde per	
dimissioni o per delibera dei competenti organi associativi in caso di	
inadempienza o incompatibilità.	
Le dimissioni devono essere comunicate, con lettera da inviarsi a mezzo	
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della	
scadenza.	
L'associato che per due anni consecutivi omette il pagamento della quota	
associativa decade automaticamente dalla sua qualità di associato.	
La qualità di associato si perde anche su proposta del Consiglio Direttivo	
e su delibera dell'Assemblea:	
a. per la perdita dei requisiti in base ai quali la domanda di	
ammissione è stata accolta o in presenza di grave inadempienza	
associativa e di indegnità professionale;	
b. in caso di inadempienza o di indegnità morale o indegnità	
dell'associato che, con la sua condotta, comprometta il buon nome	
della Federazione e comunque compia azioni ritenute scorrette o	
indecorose;	
c. qualora gli associati tengano comportamenti contrari alle regole e	

agli interessi della Federazione e della categoria nel suo insieme;	
d. qualora l'associato assuma iniziative a nome della Federazione	
senza averne avuto esplicito mandato dal Consiglio Direttivo o	
dall'Assemblea;	
e. per dimissioni volontarie che avranno effetto al termine del	
biennio previsto per la durata minima dell'adesione.	
L'associato moroso che omette il pagamento, anche di una sola quota	
annuale, decade automaticamente dalle eventuali cariche assunte e non può	
assumere alcuna carica in seno alla Federazione nel biennio successivo.	
Articolo 6 - Organi	
Sono organi della FICE:	
a) l'Assemblea Generale;	
b) il Consiglio Direttivo;	
c) il Presidente:	
d) i Revisori dei Conti;	
e) il Tesoriere;	
f) il Collegio dei Probiviri;	
g) la Consulta culturale.	
Articolo 7 - Assemblea Generale	
Ogni delegazione territoriale può inviare all'Assemblea Generale un	
delegato in propria rappresentanza.	
L'attribuzione dei voti ai singoli delegati dovrà risultare dai verbali	
delle riunioni dei competenti organi delle singole associazioni	
territoriali.	
Qualora non si raggiunga l'unanimità sulla designazione del delegato	

rappresentante delle singole associazioni territoriali, ogni delegazione	
territoriale potrà inviare più di un delegato, in regola con il versamento	
dei contributi associativi, comunicando in tempo utile l'attribuzione dei	
voti.	
Possono inoltre intervenire gli associati effettivi non costituiti in	
associazione territoriale, potendo esprimere il proprio voto individuale	
e, nel caso di attribuzione di delega, i voti degli altri esercenti	
compresi nel medesimo territorio, fino ad un massimo di tre deleghe.	
Ai fini dei voti che le singole delegazioni possono portare in Assemblea,	
ogni sala al chiuso esprime un voto e ogni arena esprime mezzo voto.	
In ogni caso, le sale associate ed i "past-president" della Federazione	
possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto.	
In sede territoriale, gli associati aderenti possono nominare un massimo	
di due delegati, che potranno partecipare all'Assemblea senza diritto di	
voto.	
Articolo 8 - Poteri dell'Assemblea generale	
All'assemblea Generale sono devoluti i seguenti poteri:	
a) eleggere il Presidente, i quattro membri del Consiglio direttivo, il	
Tesoriere, i Revisori dei Conti e nominare i membri del Collegio dei	
Probiviri di cui all'art. 13 comma 1. Gli eletti restano in carica tre	
anni e sono rieleggibili. Il mandato del Presidente non è rinnovabile	
consecutivamente per più di un triennio, salvo conferma per un ulteriore	
triennio in caso di maggioranza qualificata di due terzi degli aventi	
diritto al voto;	
b) determinare le direttive di carattere generale per il	
a, accomminate to attractive at earlieters gonerate per it	

raggiungimento degli scopi della FICE;	
c) approvare le eventuali modifiche al presente Statuto;	
d) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo della FICE e	
fissare le quote associative;	
e) stabilire, anche in relazione alla apartiticità della Federazione,	
eventuali casi di incompatibilità per le cariche associative sia	
nazionali che territoriali;	
f) deliberare su ogni altro argomento relativo agli scopi della FICE.	
Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea Generale	
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente una volta l'anno.	
L'Assemblea Generale deve inoltre essere convocata dal Presidente qualora	
almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta.	
La convocazione dell'Assemblea Generale sarà fatta con lettera	
raccomandata, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo che consenta il	
riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta	
inviata con lo stesso mezzo), contenente l'ordine del giorno, spedita	
almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.	
In caso di urgenza i termini per la convocazione, da effettuarsi sempre	
con le medesime modalità di cui al punto precedente, possono essere	
ridotti a 5 (cinque) giorni.	
In deroga a quanto sopra, nei casi in cui siano proposte modifiche	
statutarie, la convocazione deve essere spedita agli associati almeno 15	
(quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, con allegato	
all'ordine del giorno il testo delle modifiche proposte.	
L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in	

sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona designata	
dall'Assemblea.	
Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario da lui	
designato, anche al di fuori degli intervenuti. Se del caso, il Presidente	
designa anche tre scrutatori scelti tra i presenti.	
Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte constare da verbali scritti	
su appositi libri. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal	
Segretario ed il loro contenuto farà piena fede.	
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un numero di	
delegati che rappresentino almeno la metà dei voti complessivamente	
spettanti agli iscritti alla FICE nazionale. Trascorsa un'ora da quella	
fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero	
degli aventi diritto a parteciparvi.	
Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o	
per alzata e seduta. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso	
di parità prevale il voto del Presidente.	
Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante scrutinio	
segreto, salva diversa deliberazione assunta dalla maggioranza	
dell'Assemblea, e risulteranno eletti i candidati che abbiano conseguito,	
per ciascuna carica, il maggior numero di voti.	
Per le modifiche allo Statuto è necessario che sia presente o	
rappresentato un numero di delegati che siano titolari di almeno tre	
quarti dei voti complessivamente spettanti agli iscritti alla FICE	
nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai	
presenti.	

I delegati che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero	
necessario a rendere valida l'adunanza ma non nel numero dei votanti.	
Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità dello	
Statuto, impegnano tutti gli iscritti alla Federazione.	
Di regola l'Assemblea sarà riunita presso la sede della Federazione, salvo	
diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.	
Articolo 10 - Consiglio Direttivo - Presidente	
Il Consiglio direttivo è composto:	
a) dal Presidente della Federazione;	
b) da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale;	
c) da un membro designato dall'ACEC;	
d) da due membri designati dall'ANEC.	
Del Consiglio direttivo fanno parte inoltre i delegati territoriali.	
Può altresì far parte del Consiglio Direttivo, in qualità di esperto, un	
membro nominato dall'AGIS anche al di fuori degli iscritti alla	
Federazione, sentita la Presidenza FICE.	
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale anche al di fuori degli	
iscritti alla Federazione. A lui compete la rappresentanza della FICE nei	
confronti degli iscritti e dei terzi e l'attuazione delle delibere del	
Consiglio Direttivo.	
Spetta inoltre al Presidente:	
a) convocare e presiedere le riunioni dei vari organi associativi;	
b) provvedere a che siano attuate le deliberazioni dell'Assemblea Generale	
e del Consiglio Direttivo;	
c) esercitare la normale amministrazione.	

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono	
esercitate dal Vicepresidente vicario, nominato dal Consiglio Direttivo su	
proposta del Presidente tra i quattro membri eletti dall'Assemblea	
Generale.	
La carica di Presidente è incompatibile con altri incarichi nella FICE	
regionali o interregionali.	
Qualora il Presidente non possa completare il suo mandato per dimissioni o	
cause di forza maggiore, si considerano dimissionari anche tutti i	
Componenti il Consiglio Direttivo, che restano in carica per l'ordinaria	
amministrazione solo per il tempo necessario per convocare l'Assemblea e	
indire nuove elezioni.	
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Federazione o da	
chi ne fa le veci, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne	
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce	
nella sede della FICE o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso. Il	
Consiglio Direttivo viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della	
data della riunione, a mezzo lettera, posta elettronica o qualsiasi altro	
mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante	
dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) contenenti l'ordine	
del giorno.	
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza	
almeno della maggioranza dei suoi componenti.	
Nell'ambito delle direttive di carattere generale stabilite dall'Assemblea	
Generale, il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari al	
conseguimento degli scopi sociali.	

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei	
voti, spettando un voto per ogni suo componente. In caso di parità prevale	
il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali	
trascritti su apposito libro.	
I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il	
loro contenuto farà piena fede.	
Il Consiglio potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni i	
soci e, per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente	
esperte anche estranee all'Associazione, allo scopo di sentirne il parere.	
Articolo 11 - Revisore dei Conti - Tesoriere	
All'Amministrazione sovrintende il Tesoriere che redige, altresì, lo	
schema dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi. Partecipa senza	
diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio	
Direttivo.	
L'Assemblea nomina, anche fra non associati, un Collegio dei Revisori dei	
Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nel registro	
nazionale dei Revisori Contabili.	
Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio; i revisori sono	
rieleggibili.	
In alternativa al Collegio dei Revisori, l'Assemblea può nominare un	
Revisore Unico che deve essere iscritto nel registro nazionale dei	
Revisori Contabili e dura in carica un triennio. Il Revisore Unico dura in	
carica un triennio ed è rieleggibile.	

Il Collegio dei Revisori, o nel caso in cui la Federazione abbia optato	
per l'organo monocratico il Revisore Unico:	
a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della	
Federazione affinché la stessa sia conforme alle norme di legge e alle	
deliberazioni dei competenti organi associativi;	
b) ha accesso a tutti gli uffici ed ha la facoltà di esaminare tutti	
gli atti della Federazione;	
c) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo,	
che gli deve essere presentato almeno 15 (quindici) giorni prima	
dell'Assemblea convocata per la sua approvazione;	
d) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo,	
che gli deve essere presentato almeno 15 (quindici) giorni prima	
dell'Assemblea convocata per la sua approvazione;	
e) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto	
materie di suo interesse e sulle quali è chiamato a vigilare.	
La carica di Revisore dei Conti o di Revisore Unico è incompatibile con	
quella di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio	
dei Probiviri e di Tesoriere.	
Articolo 12 - Collegio dei Probiviri	
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, dei quali due	
nominati dall'Assemblea Generale e uno designato dal Presidente con	
funzioni di Presidente.	
Il Collegio dei Probiviri decide <i>pro bono et aequo</i> e senza formalità le	
controversie tra gli iscritti e tra questi e la Federazione in materia di	
interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto e delle	

disposizioni in base ad esso emanate.	
Articolo 13 - Consulta Culturale	
Per l'esame dei problemi generali concernenti la produzione,	
distribuzione, promozione e diffusione nelle sale di opere di produzione	
nazionale, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare una Consulta	
Culturale composta da rappresentanti di organismi, enti e istituzioni di	
cultura cinematografica o da singoli esponenti del mondo del cinema e	
della cultura cinematografica.	
Articolo 14 - Patrimonio	
Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote associative, che	
non sono trasmissibili ad altri soggetti né sono rivalutabili in alcun	
modo, dalle eventuali eccedenze attive di bilancio, nonché dalle	
erogazioni effettuate a qualunque titolo a favore della Federazione.	
Il patrimonio è altresì formato:	
a) dai beni immobili e mobili che comunque vengano in possesso della	
Federazione;	
b) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga	
in possesso della Federazione;	
c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;	
d) da erogazioni liberali finalizzate e da eventuali contributi e/o	
versamenti a patrimonio effettuati da enti ed organismi pubblici e/o	
privati.	
Le quote annuali dovute dagli associati vengono provvisoriamente	
determinate dal Consiglio Direttivo in misura non superiore a quelle	
determinate in base alle risultanze dell'ultimo bilancio preventivo	

approvato dall'Assemblea Generale e dovranno essere versate su richiesta	
da inoltrare all'associato. L'eventuale conguaglio, a favore della	
Federazione o dell'associato, verrà definitivamente determinato solo a	
seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del bilancio	
preventivo dell'esercizio cui le quote si riferiscono.	
È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o	
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della	
Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
imposte dalla legge.	
Articolo 15 - Bilanci	
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.	
Il bilancio preventivo e quello consuntivo dovranno essere approvati	
dall'Assemblea Generale.	
Il bilancio preventivo di un esercizio deve essere sottoposto	
all'approvazione dell'Assemblea Generale entro e non oltre il 20 Dicembre	
dell'esercizio precedente. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto	
all'approvazione dell'Assemblea Generale entro e non oltre sei mesi dalla	
data di chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci devono essere	
depositati presso la sede almeno 15 (quindici) giorni prima di quello	
fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea Generale. Il bilancio	
preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi al Collegio dei	
Revisori dei Conti o al Revisore Unico almeno 15 (quindici) giorni prima	
di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea Generale.	
Articolo 16 - Scioglimento	
La durata della Federazione è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà	

essere prorogata con apposita delibera dell'Assemblea Generale.	
Lo scioglimento della Federazione deve essere deliberato dall'Assemblea	
Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti	
spettanti agli aventi diritto a parteciparvi.	
L'Assemblea stessa delibera su tutte le modalità di liquidazione, sulla	
nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività	
patrimoniali.	
Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre	
organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità.	
Articolo 17 - Disposizioni finali	
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in	
quanto applicabili, alle disposizioni di legge vigenti.	
Il Presente Statuto è redatto in conformità a quanto previsto dall'art.	
148 (comma 3, 5, 6, 7 ed 8) del TUIR e dall'art. 4 comma 4 del DPR n.	
633/72.	
F.to Domenico Dinoia	
" Luca Tucci notaio	